



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 35 del 12/06/2015

OGGETTO: TASI: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.-

L'anno **duemilaquindici**, addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore **13:00**, nella Sala delle Adunanze , previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- o Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – basata su due presupposti impositivi:
 - ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - ✓ l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- o considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - ✓ **IMU** (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - ✓ **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - ✓ **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- o dato atto che il comma 704 – art. 1 – della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 2014 (TARES);
- o tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
 - ✓ commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
 - ✓ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
 - ✓ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
 - ✓ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
- o visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
 - ✓ **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 - ✓ **670.** Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - ✓ **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 - ✓ **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 - ✓ **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
 - ✓ **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- ✓ **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n° 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
 - ✓ **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 - ✓ **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.
 - ✓ **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
- o Vista la Legge di Stabilità per il 2015;
- o tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
- o tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a:
- ✓ *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*
- o visto l'articolo 27, comma 8°, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- o considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- o dato atto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- o considerato che con D.M. del 24 dicembre 2014 pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31 marzo 2015, con decreto ministeriale pubblicato in G.U. del 21 marzo 2015, n. 67 tale termine è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 e successivamente con decreto ministeriale del 13 maggio è stato differito al 30 Luglio 2015;
- o visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
- o visto lo Statuto Comunale;
- o acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- o acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- o all'unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

D E L I B E R A

- o di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- o Di proporre di riconfermare e determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per comodati	2 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille

- o Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - ✓ Servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 45.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 31.200,00
Sgombero neve	€ 6.000,00
Servizi cimiteriali	€ 12.500,00
Servizi di polizia locale	€ 38.580,00
Servizio di protezione civile	€ 5.740,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 37.970,00
Servizio manutenzione demanio comunale	€ 35.000,00
Servizi di tutela ambientale del verde	€ 15.200,00
Totale costi servizi indivisibili anno 2015	€ 227.190,00
Totale previsione entrate TASI anno 2015	€ 146.000,00

- o Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.
- o Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento che verrà approvato con delibera di Consiglio Comunale.
- o Di proporre, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **10%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- o Di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 64,26 %
- o Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l'urgenza di procedere,
- Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

. ===== .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : TASI: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Spinadesco, li 12.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sara Miglioli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Spinadesco , li 12.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sara Miglioli

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **20.06.2015** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Spinadesco, 19/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori